

# Codice delle obbligazioni

## (Responsabilità del detentore di cani pericolosi)

### (CO)

Disegno giugno 2007

#### Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>1</sup>,  
*decreta:*

#### I

Il Codice delle obbligazioni<sup>2</sup> è modificato come segue:

##### *Art. 56*

D. Responsabi-  
lità del detentore  
di animali  
I. Obbligo di  
risarcimento

<sup>1</sup> *Concerne solo il testo tedesco.*

<sup>2</sup> Il detentore di un cane pericoloso non è autorizzato a fornire la prova di cui al capoverso 1. L'elenco dei cani considerati pericolosi è stabilito dal Consiglio federale.

#### II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne fissa l'entrata in vigore.

*Variante I:* Responsabilità per rischio attribuibile a tutti i detentori di cani

#### I

Il Codice delle obbligazioni<sup>3</sup> è modificato come segue:

##### *Art. 56*

D. Responsabi-  
lità del detentore  
di animali  
I. Obbligo di  
risarcimento

<sup>1</sup> *Concerne solo il testo tedesco.*

<sup>2</sup> Il detentore di cani non è autorizzato a fornire la prova di cui al capoverso 1.

#### II

- <sup>1</sup> FF ...
- <sup>2</sup> RS 220
- <sup>3</sup> RS 220

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne fissa l'entrata in vigore.

## *Variante II: Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile*

### I

Il Codice delle obbligazioni<sup>4</sup> è modificato come segue:

#### *Art. 56*

D. Responsabilità del detentore di animali  
I. Obbligo di risarcimento

<sup>1</sup> *Concerne solo il testo tedesco.*

<sup>2</sup> Il detentore di cani non è autorizzato a fornire la prova di cui al capoverso 1.

#### *Art. 56a (nuovo)*

II. Obbligo di assicurazione per i detentori di cani  
1. Principio

<sup>1</sup> Il detentore di cani è tenuto a stipulare un'assicurazione che copra la sua responsabilità civile.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale fissa il tetto minimo assicurabile e i rischi che possono essere esclusi dall'assicurazione.

#### *Art. 56b (nuovo)*

2. Eccezioni

<sup>1</sup> In presenza di validi motivi l'autorità competente può dispensare determinate persone dall'obbligo di assicurazione.

<sup>2</sup> La Confederazione, i Cantoni e i Comuni non sono soggetti all'obbligo di assicurazione.

#### *Art. 56c (nuovo)*

3. Prova dell'assicurazione

<sup>1</sup> La persona soggetta all'obbligo di assicurazione deve apportare all'autorità competente la prova della stipulazione di un'assicurazione.

<sup>2</sup> I Cantoni disciplinano i dettagli.

#### *Art. 56d (nuovo)*

4. Obbligo di notifica dell'assicuratore

<sup>1</sup> L'assicuratore è tenuto a notificare all'autorità competente la sospensione e la fine dell'assicurazione.

<sup>2</sup> La sospensione e la fine dell'assicurazione hanno effetto 60 giorni dopo la ricezione della notifica, a meno che prima non sia stata stipulata un'assicurazione sostitutiva.

*Art. 56e (nuovo)*

5. Pretesa contro l'assicuratore; eccezioni; diritto di regresso

<sup>1</sup> La parte lesa può far valere la sua pretesa direttamente contro l'assicuratore entro i limiti previsti dalla copertura assicurativa.

<sup>2</sup> Eccezioni derivanti dal contratto di assicurazione o previste dalla legge del 2 aprile 1908<sup>5</sup> sul contratto d'assicurazione non possono essere opposte alla parte lesa.

<sup>3</sup> L'assicuratore ha il diritto di regresso contro il detentore del cane, se sulla base del contratto di assicurazione o della legge federale sul contratto d'assicurazione potrebbe rifiutare o ridurre le sue prestazioni.

*Art. 56f (nuovo)*

6. Intervento dell'autorità in caso di violazione dell'obbligo di assicurazione

<sup>1</sup> Se la responsabilità civile del detentore di cani non è coperta da un'assicurazione, l'autorità competente sequestra l'animale e lo colloca in una struttura idonea.

<sup>2</sup> Prima di procedere al sequestro, l'autorità può impartire un termine per la stipulazione dell'assicurazione di responsabilità civile.

<sup>3</sup> L'autorità mette in vendita l'animale sequestrato.

<sup>4</sup> Il detentore del cane si fa carico delle spese fino a quando l'animale non è venduto.

*Art. 57 Titolo marginale*

III. Diritto di impadronirsi degli animali

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne fissa l'entrata in vigore.